

# *Comune di Castelbianco*

PROVINCIA DI SAVONA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11**

---

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE.**

---

Nell'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 20.00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in convocazione ORDINARIA i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
SCOLA VALERIO	X	
MARINO FENOCCHIO	X	
RICCI MANUELA		X
MASSIGLIA GABRIELLA	X	
TARAMASSO ANGELO	X	
CARAFFI MAURO	X	
RICCI CLAUDIO	X	
AURAME FRANCO	X	
CATANIA ALESSANDRO		X
SCELTI MATTEO		X
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

Presiede il Sig.: Scola Valerio - Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Trevisano, Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente;

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, L. 27.12.2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO CHE la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATI i commi 641-668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

EVIDENZIATO CHE la disciplina della TARI, contenuta nella L. n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai Comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999, potendo il Comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti, contenuti nell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del Bilancio (comma 660);

ATTESO, in particolare, che il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito in L. n. 68/2014, ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella L. n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al Comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti, con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015, i Comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono, altresì, non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

RICHIAMATO, inoltre, il comma 682 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, il quale demanda al Regolamento Comunale adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali, alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

VISTO lo schema di regolamento TARI, predisposto dal competente ufficio comunale, e ritenuto meritevole di approvazione;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b7) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge n. 213/2012;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO CHE:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013, pubblicato in G.U. n. 302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per l'anno 2014, da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per l'anno 2014, da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, pubblicato in G.U. n. 99 del 30.04.2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per l'anno 2014, da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, pubblicato in G.U. n. 169 del 23.07.2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per l'anno 2014, da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

RICHIAMATO, infine, l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 4033 in data 28.02.2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

DATO ATTO CHE dal presente provvedimento non discendono maggiori oneri finanziari, né minori entrate a carico del Bilancio dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, dei 7 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

## DELIBERA

1. di approvare, siccome approva, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. di pubblicare il presente regolamento:
  - a. sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente – Atti generali.
  - b. all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
5. di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
6. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;
7. di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Claudia Merano

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Vincenzo Trevisano

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Valerio Scola

---

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

---

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 177

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 03.11.2014 per rimanervi 30 giorni interi e consecutivi.

Lì, 03.11.2014

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

---

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 03.11.2014

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO

---